

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

56/2020

Parma, 9 novembre 2020

OGGETTO: Proroga termine versamento secondo acconto imposte per i soggetti che applicano gli ISA

L'art. 98 del DL Agosto ha previsto il differimento, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Soggetti interessati

La proroga riguarda i soggetti:

- esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati i relativi Indici Sintetici di Affidabilità, a prescindere dall'applicazione o meno degli stessi. Sono compresi pertanto anche i contribuenti minimi, forfetari e quelli che presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità
- e
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori ad euro 5.164.569.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Il differimento del termine di versamento del secondo acconto delle imposte si estende anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese a cui si applica la tassazione per trasparenza (artt. 5, 115 e 116 Tuir), in particolare:

- Collaboratori dell'impresa familiare
- Soci di società di persone
- Soci di associazioni professionali
- Soci di società di capitali trasparenti

Requisiti

Per poter beneficiare della proroga è necessario che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calo del fatturato deve essere riscontrato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel periodo in cui hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA, pertanto, dovranno essere considerate le operazioni:

- soggette ad iva (comprese le cessioni di beni strumentali, le fatture per passaggi interni ex art. 36 Dpr 633/72 e le note di variazione di cui all'art. 26 Dpr 633/72);
- non imponibili e/o esenti che pur non essendo soggette ad iva soggiacciono all'obbligo di fatturazione.

Non rilevano le fatture:

- emesse a fronte di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente (art. 15 Dpr 633/72);
- riferibili a operazioni che non generano ricavi o compensi (es. caparre).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Sanzioni

Con riferimento all'applicazione del metodo previsionale di determinazione degli acconti, si ricorda che l'art 20 del DL 23/2020 (cd. "DL Liquidità) ha stabilito che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi in caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti di Irpef, Ires e Irap non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (c.d. metodo storico).

Tale disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli